

PROT. n. 443/2020
DEL 30/04/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE

IL PRESIDENTE

Visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, in corso di conversione;

visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali"*, in corso di conversione, e in particolare l'art. 36 del detto decreto, che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, il compimento di atti di qualsiasi natura dei procedimenti civili e penali, l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, in genere, tutti i termini processuali, nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020;

viste le linee-guida vincolanti disposte dal Presidente del Tribunale di Roma con provvedimento del 20 aprile 2020, n. 5273, per lo svolgimento dell'attività giudiziaria e amministrativa complementare e di supporto del settore civile e l'adozione di misure di sicurezza igienico sanitaria nel periodo compreso fra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i precedenti provvedimenti presidenziali con cui sono state adottate specifiche misure organizzative al fine di assicurare la continuità dell'attività giudiziaria nel settore civile;

rilevato che le linee-guida con provvedimento del 20 aprile 2020, n. 5273 individuano le cause da trattare e quelle da rinviare (lett. B), per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

rilevato, in particolare, che - nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 - possono essere trattate esclusivamente: le cause di competenza del tribunale per i minorenni di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/20; le cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, quelle per le quali è prevista la definizione nel programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 111/2011, relativo all'anno 2020; le cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione; le cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite; le ulteriori cause individuate dai presidenti di sezione la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (lett. A delle linee guida);

considerato che le citate linee guida dispongono, inoltre, il contingentamento delle cause (lett. D) prevedendo che, una volta individuati i procedimenti che possono essere trattati nel periodo secondo i criteri indicati alla lett. B, nello svolgimento effettivo dell'attività giudiziaria occorre considerare l'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale che possono favorire il propagarsi dell'epidemia;

considerato inoltre che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale amministrativo è costituita dal c.d. lavoro agile, con conseguente riduzione delle presenze negli uffici e nelle cancellerie;

considerato che le linee guida vincolanti disposte dal Presidente del Tribunale di Roma in data 20 aprile 2020 assegnano al Presidente della sezione quattordicesima (fallimentare) la possibilità di adottare ulteriori misure per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, anche diverse da quelle indicate, al fine di assolvere a specifiche esigenze connesse alle peculiarità delle materie trattate, sempre avendo cura di evitare il più possibile il contatto personale e imponendo il rigoroso rispetto delle misure igienico-sanitarie;

visto il protocollo sottoscritto in data 9 aprile 2020 fra il Tribunale ordinario di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. f) e lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

sentiti i giudici e la direttrice amministrativa della sezione;

PREMESSO

che, in generale, le autorità governative hanno reso noto che sarà attuata una ripresa graduale delle normali attività;

che tuttavia, allo stato, tale ripresa, anche alla luce dei recenti indirizzi governativi, risulta oggettivamente molto limitata per il persistente rischio di ripresa dei contagi;

che, a prescindere dalle potenzialità operative dei giudici della sezione nel periodo di emergenza sanitaria, è necessario adeguare, in senso quantitativo, il lavoro dei magistrati alle limitate disponibilità del personale amministrativo in sede;

che tali limitazioni si riflettono inevitabilmente sull'operatività della Sezione;

che a decorrere dal 12 maggio 2020, peraltro, cesserà la sospensione dei termini processuali e di conseguenza riprenderà la normale attività di gestione delle procedure concorsuali, la cui particolare natura e le indifferibili esigenze connesse, rende indispensabile la riattivazione della interlocuzione con i curatori, i commissari e i liquidatori giudiziali i quali, a seguito della cessazione degli effetti sospensivi dei termini sostanziali e processuali disposti dal d.l. n. 18/2020, saranno chiamati a dare piena e tempestiva attuazione ai compiti di vigilanza e amministrazione derivanti dal loro ufficio;

che di conseguenza si rende necessario rendere disposizioni differenziate per le varie tipologie di attività dell'ufficio, privilegiando quelle che presentano ragioni di oggettiva urgenza;

DISPONE

1. Le attività di gestione delle procedure.

Al fine di contenere, quanto più possibile, gli adempimenti a carico della cancelleria, i giudici delegati provvederanno ad acquisire le istanze dei detti professionisti e ad adottare i relativi provvedimenti con modalità telematica.

Nell'ambito dell'attività di gestione, al fine di svincolare, senza ritardo, le somme destinate al soddisfacimento dei creditori, i giudici solleciteranno i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori a dare corso sollecitamente alle attività propedeutiche ai riparti

I professionisti dovranno, tendenzialmente, riferire per iscritto sulle questioni che intendono sottoporre al giudice delegato. Gli stessi potranno sollecitare, inoltre, tramite mail o la piattaforma informatica a disposizione, la fissazione di un appuntamento con il giudice delegato per l'esposizione di questioni urgenti e di particolare rilevanza che richiedano un confronto verbale. Il giudice delegato risponderà con lo stesso mezzo, indicando il giorno e l'ora del ricevimento, in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle vigenti misure organizzative.

Le procedure prefallimentari

La trattazione delle udienze di istruzione prefallimentare o finalizzate all'accertamento dello stato di insolvenza pone oggettive difficoltà organizzative, poiché da un lato - richiedendo la partecipazione del debitore (il quale può comparire personalmente, senza costituirsi in giudizio, o decidere di comparire insieme al suo difensore ed eventuali altri professionisti), - non può svolgersi con udienza da remoto o in forma scritta, d'altro, svolgendosi con le forme ordinarie, con la presenza fisica delle parti, può comportare un notevole flusso di persone all'interno del tribunale, che potrebbe favorire le occasioni di contatto e il propagarsi dell'epidemia. A queste considerazioni va poi aggiunto che l'esigenza di differire il giorno o anche solo l'ora della convocazione precedentemente disposta con decreto già comunicato con le forme previste dall'art. 15, 3° comma, l. fall. renderebbe necessaria l'adozione di un nuovo decreto da notificarsi al debitore a mezzo di ufficiale giudiziario, con assegnazione di nuovo termine a difesa ex art. 15, 2° comma, l. fall. se non già precedentemente consumato. Infine, gli adempimenti relativi allo svolgimento di tali udienze e, soprattutto, alla pubblicazione immediata delle eventuali sentenze dichiarative del fallimento o dello stato di insolvenza, graverebbero sulla cancelleria in misura non compatibile con la prevista riduzione dell'organico del personale.

In questo senso, tenuto conto del fatto che dal 30 giugno 2020 sino all'inizio del periodo feriale dovranno essere trattati i procedimenti già fissati, nonché della generale opportunità di concedere al debitore un ragionevole lasso di tempo per tentare di recuperare un margine di operatività all'indomani della ripresa della sua attività economica, appare opportuno e necessario differire la trattazione delle dette udienze ad una data successiva al 31 agosto p.v. Saranno invece trattati, con la presenza fisica delle parti, i procedimenti che presentino evidenti motivi di urgenza (dettati soprattutto dalla previsione degli artt. 10 e 11 l. fall.), nonché quelli la cui urgenza sarà segnalata dal creditore istante, dal Pubblico Ministero o dallo stesso resistente e riconosciuta, caso per caso, dal giudice designato per l'istruttoria.

Le udienze di reclamo

Le udienze di reclamo ex artt. 26 e 36 l. fall. non rivestono, normalmente, carattere di urgenza e, dunque, saranno rinviate a data successiva al 31 agosto p.v. Tuttavia, nel caso in cui, con riguardo alla specifica procedura, il collegio o il giudice delegato dovessero riconoscere la sussistenza del presupposto dell'urgenza, le stesse saranno trattate con modalità cartolare o, in alternativa, con la presenza fisica delle parti interessate.

Le udienze di verifica dello stato passivo

Anche le udienze di verifica dello stato passivo non rivestono carattere di urgenza. Esse pertanto dovranno essere rinviate ad altra data, tenendo conto dei termini a ritroso spettanti ai creditori per la presentazione delle domande di insinuazione (artt. 93, 1° comma, e 101, 1° comma, l. fall.) e al curatore per il deposito del progetto (art. 95, 2° comma e 101, 2° comma, l. fall.). Dette udienze non potrebbero, infatti, svolgersi con le forme alternativamente previste dalla normativa emergenziale (con collegamento da remoto o modalità cartolare), stante la necessità di dare attuazione al diritto di partecipazione spettante a soggetti non costituiti, e di evitare lo svolgimento di attività che potrebbero dare luogo ad un afflusso in tribunale di un numero elevato e spesso imprevedibile di persone.

Le adunanze dei creditori.

Le adunanze dei creditori ex art. 174 l. fall. non rivestono, normalmente, carattere di urgenza e possono, pertanto, essere rinviate a data successiva al 31 agosto 2020, considerata anche l'incidenza delle novità previste dall'art. 9 del D.L. 23.4.2020. Nel caso di urgenza, poiché si tratta di attività che normalmente comporta la partecipazione, anche personale, di un numero limitato di soggetti, le stesse saranno celebrate dinanzi al giudice delegato, al commissario giudiziale e agli altri interessati, utilizzando l'aula n. 170 a disposizione della sezione fallimentare, purché il giudice abbia modo di verificare in concreto che tali presenze sono compatibili con il presumibile numero dei partecipanti. Per le procedure di maggiori dimensioni, nelle quali è prevedibile la partecipazione di un elevato numero di soggetti, si procederà con la modalità telematica ex art. 175 l.f., già sperimentata con successo dalla sezione, in considerazione della necessità di limitare la circolazione delle persone all'interno del tribunale nel periodo di riferimento (12 maggio - 30 giugno 2020) e delle possibili difficoltà di accesso per i soggetti non qualificati.

I giudizi di omologazione.

Tenuto conto dell'attuale contesto emergenziale, i giudizi di omologazione dei concordati preventivi ex art. 180 l. fall. e quelli di omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. non rivestono carattere di urgenza e devono quindi essere rinviati. Essi peraltro pongono concreti problemi organizzativi, poiché, mentre la causa principale viene introdotta dal proponente ed assume un proprio numero di ruolo, i ricorsi in opposizione assumono un distinto numero di ruolo, talché devono essere preliminarmente riuniti alla causa principale per poter essere successivamente trattati unitariamente. Tuttavia, in presenza di specifiche ragioni di urgenza determinate dalla dimensione della procedura, dalla natura degli interessi coinvolti o dalla necessità di assicurare il rispetto di stringenti tempi di adempimento previsti dal piano o dall'accordo, il collegio disporrà, previa dichiarazione di urgenza, la trattazione di tali giudizi con la presenza fisica delle parti, anche in considerazione della necessità di tutelare il diritto del debitore di partecipare personalmente.

Giudizi contenziosi ordinari, di impugnazioni ex art. 99 l.f. ed altre tipologie di udienza

Tenuto conto delle suesposte limitazioni derivanti dalla ridotta presenza del personale amministrativo, devono considerarsi urgenti e trattarsi con il sistema "cartolare" le sole seguenti udienze:

- 1) le udienze di precisazione delle conclusioni, il cui rinvio determinerebbe un rallentamento dei tempi di definizione dei giudizi. Tali udienze potranno concludersi, su richiesta di

almeno una delle parti, con assegnazione di termini successivi per il deposito di comparse conclusionali e di replica ex art. 99 u.c. e 190 c.p.c.;

- 1) i giudizi cautelari, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, sia monocratici che collegiali, in quanto intrinsecamente caratterizzati dall'urgenza. Le udienze si terranno, preferibilmente, col sistema "cartolare," salvo il caso in cui si renda necessario od opportuno sentire le parti personalmente;
- 2) le cause dichiarate urgenti con apposito provvedimento del Presidente della sezione o dal giudice delegato. Le udienze si terranno col sistema "cartolare", ove non sia richiesta la presenza personale delle parti;
- 3) le udienze di approvazione del conto finale di gestione, ex art. 116 l. fall., le quali dovranno essere tenute dinanzi al giudice delegato, con le modalità ordinarie, tenuto conto del diritto di parteciparvi spettante a soggetti non costituiti (fallito e creditori), ma anche del numero particolarmente contenuto dei soggetti coinvolti (normalmente il solo curatore). Dette udienze devono considerarsi urgenti, in quanto propedeutiche ai riparti e alla chiusura delle procedure;
- 4) le udienze collegiali ex artt. 162, 173, 179 e 186 l. fall. rivestono sempre carattere di urgenza e si terranno presso il Tribunale, con comparizione fisica delle parti nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza delle persone, atteso che il debitore-proponente, anche se munito di difesa tecnica, ha diritto di comparire personalmente ex art. 15 l. fall.

Ciò premesso, deve intendersi che tutte le udienze già precedentemente fissate ricadenti nel periodo dal 12.5.2020 sino al 30.6.2020 sono da intendersi rinviate (anche nel caso in cui non dovesse pervenire tempestiva comunicazione da parte della cancelleria) con la sola esclusione di quelle che, in conformità delle precedenti indicazioni, saranno fissate dai giudici e debitamente comunicate alle parti.

C

Al fine di distribuire la presenza dei giudici nel corso dell'intera settimana e di assicurare, a ciascuno, la disponibilità dello spazio più ampio possibile - anche nei corridoi - per lo svolgimento delle attività programmate nel rispetto della prescrizione sanitaria del distanziamento sociale, ciascun magistrato dovrà provvedere allo spostamento delle udienze da trattare e dei giorni di ricevimento dei curatori e degli altri professionisti anche in giornate diverse ed ulteriori da quelle previste, tenendo conto del seguente calendario concordato all'interno della sezione:

GIORNI	NELLA PROPRIA STANZA	NELL'AULA N. 170
--------	----------------------	------------------

Lunedì mattina	Tedeschi	
Lunedì mattina	Ceccarini	
Lunedì pomeriggio	Tedeschi	
Lunedì pomeriggio	Odello	

Martedì mattina	Vitale	De Palo
Martedì mattina	Cavaliere	
Martedì pomeriggio		
Martedì pomeriggio	Cavaliere	
Mercoledì mattina	Coluccio	
Mercoledì mattina	De Palo	
Mercoledì pomeriggio		De Rosa
Mercoledì pomeriggio	Perna	
Giovedì mattina	Libri	Ceccarini
Giovedì mattina	Odello	
Giovedì pomeriggio	Libri	De Rosa
Giovedì pomeriggio	Perna	
Venerdì mattina	Libri	
Venerdì mattina		
Venerdì pomeriggio	Vitale	
Venerdì pomeriggio		

AULA N. 170

merc. 27 maggio (mattina) da Cavaliere;
merc. 3 giugno (mattina) da Cavaliere;
giov. 4 giugno (pomeriggio) da Libri;
mart. 23 giugno (mattina) Ceccarini
mart. 9 giugno (pomeriggio) da Libri;
merc. 24 giugno (mattina) da De Palo.

Di conseguenza

INVITA I GIUDICI DELLA SEZIONE

- ad attenersi alle indicazioni precedentemente formulate per lo svolgimento delle proprie attività nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- a comunicare agli interessati, con congruo preavviso, il rinvio delle attività programmate, con indicazione del giorno e dell'ora della nuova convocazione, tenendo conto della preminente esigenza di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, nonché di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ad utilizzare, per lo svolgimento delle udienze tramite collegamento da remoto o tramite trattazione scritta, le modalità concordate fra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con il protocollo del 9 aprile 2020, salvaguardando in ogni caso il principio del contraddittorio e il diritto alla effettività della partecipazione a tutti i soggetti coinvolti;
- a consentire l'accesso all'aula di udienza alle sole parti, ai loro difensori e agli altri eventuali soggetti la cui partecipazione sia da ritenere necessaria in relazione alla concreta attività da svolgersi, disponendo che eventuali accompagnatori o altri soggetti non legittimati alla partecipazione all'udienza si allontanino sollecitamente dagli spazi interni del Tribunale;
- a verificare che le persone ammesse in aula, per tutto il tempo in cui vi rimangono, indossino i presidi necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e rispettino il distanziamento minimo prescritto dall'Autorità sanitaria; durante l'udienza deve essere assicurato il ricambio dell'aria;
- a disporre, al termine dell'udienza, l'allontanamento dei soggetti che vi hanno partecipato e ad allontanarsi sollecitamente dai locali interni del Tribunale, nel rispetto del distanziamento minimo disposto dall'Autorità sanitaria;

INVITA LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

- a dare disposizioni alle cancellerie per l'annotazione nello "storico del fascicolo" delle modalità concretamente utilizzate dal giudice per lo svolgimento dell'udienza;
- a disporre un adeguato rafforzamento del personale di cancelleria in funzione della ripresa delle attività sopra indicate, con particolare attenzione ai settori che richiederanno il maggiore impegno.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai Giudici della Sezione e alla Direttrice Amministrativa

Si affigga alle entrate e nei corridoi della Sezione e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si affigga alle entrate e nei corridoi della Sezione.

Roma, 30 aprile 2020.

Il Presidente della Sezione 14^
Dott. Antonino La Malfa

